



REGOLAMENTO per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni

ai sensi dell'art. 40 del D.I. n° 44/2001 e dell'art. 46 del D.L. n° 112/2008

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24 settembre 2014 con delibera n° 78

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275
- VISTO l'art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO in particolare l'art. 33 comma 2 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297;
- VISTO l'art. 46 del D.L. 112/08;

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001 e dell'art. 46 del D.L. 112/08, il seguente Regolamento:

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

Art. 2 - Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Consiglio di Istituto ha stabilito che gli esperti stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Competenze richieste dal Progetto.
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del Progetto.
- Esperienze metodologiche - didattiche.
- Titoli di Studio.
- Referenze.
- Corsi di aggiornamento/formazione nel campo.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali



possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web.

Gli avvisi dovranno indicare:

- l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare
- modalità e termini per la presentazione delle domande
- i titoli che saranno valutati e il punteggio da attribuire
- la documentazione da produrre

Per ciascun contratto dovrà essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la presunta durata del contratto in ore;
- l'importo massimo della disponibilità finanziaria per la prestazione.

I candidati:

- devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
- devono presentare domanda di partecipazione alla selezione secondo le modalità previste nel bando.
- si impegnano a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato;

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l'Istituto.

Art.4 Determinazione del compenso

Il Dirigente Scolastico determina, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione o l'importo massimo della disponibilità finanziaria, in relazione al progetto da attuare. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione.

Art.5 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- curriculum complessivo del candidato e precedenti esperienze;
- pubblicazioni e altri titoli;
- referenze;
- corsi di aggiornamento/formazione.

Art.6 - Stipula del contratto



Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico. La disciplina che lo regola e, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.